REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

Il presente Regolamento è stilato in applicazione del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e della successiva nota del MIUR n. 3602 del 31luglio 2008, con il preciso scopo di educare piuttosto che punire e di instaurare rapporti di reciproco rispetto all'interno della comunità scolastica, rafforzando il senso di responsabilità di ciascuno.
Per far sì che "ciascuno possa cogliere, con responsabilità, il senso delle proprie azioni e gestire la relazione con gli altri attraverso la comprensione e accettazione di regole condivise" sono definiti, sulla base della normativa nazionale e delle "carte internazionali", i diritti e i doveri degli alunni.

Le eventuali sanzioni sono irrogate nel pieno rispetto della legalità e dell'altrui dignità e, comunque, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ravvisata. L'atto sanzionatorio è notificato al genitore dell'alunno inadempiente in modo da garantire nei termini in seguito stabiliti, il diritto alle eventuali impugnative.

ART. 1 - DIRITTI

L'alunno è soggetto di diritti e centro del progetto educativo della scuola. Egli ha diritto ad una formazione integrale che rispetti e valorizzi la sua identità e garantisca gli esiti formativi finali.
Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità di appartenenza. La scuola intraprende iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua, della loro cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra gli alunni e si impegna a creare le condizioni per assicurare a tutti:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale;
b) iniziative mirate al recupero di situazioni di svantaggio cognitivo e socioculturale;
c) sicurezza e salubrità degli ambienti scolastici adeguati anche agli alunni diversamente abili.

ART. 2 - DOVERI

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, giungendo in orario a scuola, con un abbigliamento decoroso e forniti dell'occorrente per le lezioni del giorno. Chi giunge in ritardo per più di una volta, deve essere autorizzato dal Dirigente o da chi ne fa le veci ad entrare in classe.
2. Gli alunni devono avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni il rispetto che ciascuno chiede per sé.
3. Gli alunni devono condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura considerandolo un fattore di qualità della vita della scuola.
4. Gli alunni custodiscono con diligenza i propri libri, quaderni o altri oggetti ed evitano di arrecare danno a quelli degli altri, ai banchi, ai mobili ed alle suppellettili scolastiche.
5. Gli alunni non deturpano le pareti delle aule, dei corridoi e dei bagni con scritte e disegni di qualsiasi genere: l'alunno responsabile dei danni è tenuto al risarcimento degli stessi o a porvi rimedio compatibilmente con le proprie possibilità di intervento.

6. In caso di assenza l'alunno è tenuto a portare la dovuta giustificazione scritta.
7. Ogni assenza ingiustificata è considerata mancanza verso la disciplina scolastica.

ART. 3 - COMPORTAMENTI NELLA SCUOLA

1. Ingresso nella scuola.

1. E' vietato agli alunni portare oggetti estranei alle attività didattiche ed è a loro sconsigliato portare denaro od oggetti di valore, per i quali, in caso di smarrimento o sottrazione, la scuola comunque non assume responsabilità. E' vietato l'uso di telefoni cellulari in ambiente scolastico, al di fuori della didattica BYOD.
2. E' vietato l'uso di fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

2. Aula

1. Ciascun alunno deve evitare frasi volgari, urla ,fischi, spinte, pugni, calci e altre forme di aggressione, anche se fatte per gioco.
2. Durante le ore di lezione non sono ammesse uscite non autorizzate dall'insegnante.
3. E' vietato portare a scuola bevande in lattina o in bottiglia di vetro.
4. Le carte così come eventuali altri rifiuti devono essere eliminati utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
5. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con tutto l'occorrente per lo svolgimento del proprio lavoro giornaliero.
6. Gli alunni devono avere la massima cura dei libri di testo.
7. Non è consentito portare a scuola forbici a punte acute, coltelli e taglierini perché oggetti pericolosi.
8. Gli alunni che, per esigenze di attività didattica, utilizzano aule di altre classi sono tenuti al massimo rispetto degli arredi e del materiale della scuola e dei compagni, così come il massimo rispetto deve essere tenuto nei confronti della propria aula e di tutti i luoghi interni ed esterni all'edificio scolastico.
9. Gli eventuali spostamenti degli alunni dall'aula ad altri locali scolastici devono avvenire sempre in gruppo, in ordine e silenzio e con l'accompagnamento dei docenti.
10. Gli strumenti e gli attrezzi devono essere usati dagli allievi sotto la sorveglianza dell'insegnante il quale cura che non ne venga fatto un uso improprio.

3. Cambio dell'ora

1. Durante il cambio dell'ora non è consentito agli alunni di uscire dalle aule così come è vietato allontanarsi dal piano di pertinenza, correre o appoggiarsi alla balaustra delle scale.
2. E' consentito muoversi all'interno dell'aula.
3. Non è consentito praticare giochi quali il calcio o la pallavolo, anche usando materiali di recupero.

4. Uso dei servizi igienici

1. L'uso dei servizi igienici è consentito agli alunni, previa autorizzazione del docente e annotazione sul registro di classe, dalle 9,00 alle 13,00.
2. Non è consentito sostare nei servizi igienici più del tempo necessario e la porta dell'antibagno deve rimanere sempre aperta.

5. Spazi destinati ad attività motoria

1. E' consentito utilizzare gli spazi destinati ad attività motoria solo con le scarpe da ginna

stica. E' consigliato l'uso di tute o pantaloni comodi.

6. **Scuolabus**

Durante l'uso del servizio scuolabus gli alunni sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento corretto richiesto a scuola, come da presente regolamento.

Art. 4 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.

3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.

4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

SEZIONE 1: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:

- lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
- l'ammonizione dello studente orale e scritta;
- l'avvertimento alla famiglia.

2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti);
b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
c) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
e) la riparazione del danno (pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche);
f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti

equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal Consiglio di classe. I provvedimenti di cui ai punti e) e f) sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti. Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal Coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.

3. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la nota scritta non verbalizzata, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione. La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente. La nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.

4. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la nota scritta verbalizzata. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione.

5. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente per l'incolumità degli alunni, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.

6. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.

7. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 2 – L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiore a cinque. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella).

2. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico, al di fuori della metodologia BYOD disciplinata con apposito regolamento, comporta nei casi più gravi di pubblicazione di foto/video sul web l'irrogazione della sanzione di sospensione

fino a 2 giorni. In caso di grave violazione della privacy è prevista la denuncia alle autorità competenti.

3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.

4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità: a) l'intenzionalità del comportamento; b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico; c) il concorso di più persone d'accordo tra loro; d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa; e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento; f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni. (vedi Tabella allegata).

5. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso: a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie). b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento). La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale; b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

7. nel caso in cui, l'organo competente dichiari inutile ai fini rieducativi, l'allontanamento dello studente della scuola, può decidere di commutare i giorni di sospensione, in un provvedimento alternativo (fatto salvo per quei comportamenti gravi e/o reiterati nel tempo, che violino l'incolumità altrui, e nello specifico di quanto riportato ai punti C e D della tabella)

Art. 3 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque

connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 4 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.

2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.

3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.

5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.

6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.

8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

1. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla

comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.

2. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art. 6 - Tipi di sanzioni e provvedimenti disciplinari individuali

	TIPI DI SANZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI
A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	1. Ritardi e mancata giustificazione assenze	- Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata
	2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti	- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze a discrezione del docente - Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati a discrezione del docente
	3. Disturbo arrecato alla lezione a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento b) urla durante la lezione ecc.	- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono, eccessi nella capigliatura ecc.	- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
B. Inadempimento grave dei doveri scolastici	1. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze	- Convocazione della famiglia e dello studente da parte del Dirigente Scolastico - Sospensione fino a 2 giorni

	2. Numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 4	- Sospensione fino a 2 giorni - Esclusione da uscite sul territorio e/o viaggi di istruzione
	3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico	- Sospensione fino a 3 giorni
	4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari a) usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui b) mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc. c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.	- Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche o a manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto - Sanzione riparativa: divieto di partecipare a uscite sul territorio e/o viaggi di istruzione
	5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata	- Sospensione fino a 3 giorni
	6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature a) non cura l'ambiente dove si lavora b) non effettua la raccolta differenziata c) danneggia le strutture imbrattando con scritte d) usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni	- Sospensione fino a 3 giorni - Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature
	7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici a) si rifiuta di tenere il cellulare spento e riposto nello zaino	- Nota scritta alla famiglia - Convocazione della famiglia e dello studente da parte del Dirigente Scolastico - Sospensione fino a 2 giorni

	b) utilizza il cellulare in classe o a scuola c) usa altri dispositivi audio o video e) pubblica su Internet e/o su WA foto/video girati a scuola	- sospensione fino a 3 giorni
	8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: a) si affaccia e si sporge dalla finestra b) getta carta o altri oggetti dalla finestra c) non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)	
C. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto	1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto B.3 e B.4	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche
	2. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispostivi elettronici a) Utilizza più volte il cellulare o ne utilizza un secondo dopo aver consegnato il primo b) Rifiuto di consegnare il cellulare utilizzato	- Sospensione fino a 5 giorni
	3. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose b) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini,petardi, coltellini ecc.)	- Sospensione fino a 5 giorni
	4.Falsificazione del libretto delle giustificazioni	- Sospensione fino a 5 giorni
	5. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico	- Sospensione fino a 5 giorni
D. Commissione di	1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisisce	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità

reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone	immagini, suoni,filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete	dell'infrazione e delle circostanze
	2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
	3. Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti	- Sospensione fino a 15 giorni - Segnalazione alle Forze dell'ordine e/o ai servizi sociali
	4. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	5. Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi	- Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	6. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- Sospensione per oltre 15 giorni
	7. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)	- Sospensione per oltre 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
E. Reiterazioni di quanto riportato al punto D.	1. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico - Esclusione dagli scrutini finali
	2. Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale	-Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali

Art. 7 - Attività alternative alla sanzione disciplinare

Il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla

comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità della sanzione**, in stretta correlazione con **la gravità della mancanza disciplinare** commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno, pertanto per tutte le sanzioni tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da Scuola, è offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in attività alternative da concordare con la famiglia e stabilite in seduta di consiglio di classe straordinario.

SEZIONE 2: ATTUAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CHE PREVEDA L'ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO

Fasi	Azioni
1. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI)	Il Dirigente Scolastico convoca i genitori dell'alunno e comunica loro l'avvio del procedimento disciplinare, leggendo loro il documento contenente la descrizione del comportamento ritenuto sanzionabile, corredata dal riferimento all'articolo del Regolamento d'Istituto in cui si possono ritrovare sia la regola violata, sia la sanzione disciplinare corrispondente. Nello stesso documento sono riportate le controdeduzioni dell'alunno, al quale va comunque garantito il diritto di difesa. Nel corso dell'incontro, lo studente potrà essere chiamato ad esporre le proprie ragioni: egli potrà presentarsi personalmente durante il contraddittorio, oppure produrre una memoria scritta (v. art. 4, c. 3, e art. 7 e seguenti della L. 241/90). Potrà essere convocato anche il docente che ha rilevato il comportamento sanzionabile e/o il coordinatore di classe.
2. FORMALIZZAZIONE DELL'ISTRUTTORIA (VERBALIZZAZIONE)	Il contraddittorio sarà verbalizzato.

3. OBBLIGO DI CONCLUSIONE ESPRESSA (SANZIONE O ARCHIVIAZIONE)	Il Consiglio di Classe, integrato con i rappresentanti eletti dai Genitori, dovrà riunirsi per decidere in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare o all'archiviazione della stessa. E' necessario precisare come, nel primo caso, il provvedimento debba essere motivato e la sanzione debba rispondere a determinati requisiti: - Dovrà avere finalità educative (art. 4, c. 2 dello Statuto) - Dovrà essere proporzionale rispetto alla gravità del fatto commesso (art. 4, c. 5 dello Statuto) - Potrà essere irrogata dall'Organo Collegiale suddetto qualora preveda, come massima misura sanzionatoria, l'allontanamento da scuola per un periodo di tempo non superiore ai 15 giorni. Le sanzioni comportanti la sospensione per un periodo di tempo superiore, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato saranno, invece, di competenza della Giunta Esecutiva- Consiglio di Istituto (v. art. 4, c. 6 dello Statuto).
4. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (in ossequio al principio di proporzionalità)	Come sopra si è detto, la sanzione deve essere proporzionale rispetto alla gravità del fatto commesso (v. art. 4, c. 5 dello Statuto), deve avere finalità educative (v. art. 4, c. 2 dello Statuto), essere temporanea ed ispirata al principio della riparazione del danno. Deve presentare il carattere della convertibilità, ovvero può, a richiesta dello studente, essere convertita in attività resa a favore della comunità scolastica (v. art. 4, c. 5 dello Statuto). Per tutto il periodo della sospensione, deve essere previsto un rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da facilitare il reingresso a scuola dell'alunno stesso.

5. TERMINE DI CONCLUSIONE	La sanzione può essere eseguita nel termine di impugnazione (15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione) o durante l'impugnazione stessa, per non allungare i tempi e rendere, così, inefficace la sanzione stessa dal punto di vista educativo. Nel caso ci fosse anche una pendenza di un procedimento penale, relativo ai medesimi fatti commessi, la sanzione può essere ugualmente irrogata.
6. EVENTUALE IMPUGNAZIONE	Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto, del quale fa parte almeno un rappresentante degli eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Successivamente, il D.P.R. 235/07 ha modificato alcuni aspetti già delineati dal D.P.R. 249/98, ampliando il novero dei soggetti legittimati all'impugnazione ed introducendo un secondo rimedio amministrativo. Può, infatti, impugnare la sanzione "chiunque vi abbia interesse", ovvero l'alunno (nell'esercizio dei suoi diritti), la famiglia di quest'ultimo e la famiglia di un eventuale soggetto "passivo" dell'evento. Inoltre, si può disporre ricorso al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, avente potere consultivo.

Il presente regolamento disciplinare è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 33 in data 10/12/2019.